

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 15/03/2022

FATTO

In data 04.11.2015, il ricorrente stipulava contratto di prestito con cessione *pro solvendo* di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 22.04.2020, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo del 02.11.2020, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e delle provvigioni. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva la restituzione dei costi non maturati per euro 1.961,07 e, in via subordinata, con la riduzione dei costi up front secondo la curva degli interessi oltre interessi e spese di assistenza difensiva. L'intermediario depositava controdeduzioni e rappresentava il carattere *up front* della commissione di accensione, delle provvigioni agente e delle spese di istruttoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, *ex art. 125 - sexies t.u.b.*, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito a seguito dell'estinzione anticipata. L'art. 125 - *sexies t.u.b.* ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata*



temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017).

La Corte di Giustizia (decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, c.d. Lexitor) ha affermato che l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che *«il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*. Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

L'art 125 sexies t.u.b. è stato modificato dall'art. 11 *octies*, comma 1, lett. c., d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106. Il testo in vigore dal 25 luglio 2021 statuisce che *«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato ...»*.

Ai sensi dell'art. 11 *octies*, comma 2, lett. c., d. l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio), *«l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»*.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, l'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021, in virtù delle riferite disposizioni normative, è soggetta alla disciplina *«pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti»* sì che *«non può mancare di attribuire significato alla chiara distinzione fra i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 e quelli conclusi anteriormente, distinzione che, come già rilevato, risulta frutto di una consapevole scelta del legislatore, il quale deve aver reputato che i principi affermati dalla sentenza Lexitor non possano essere estesi tout court anche ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, sottoponendoli perciò a una disciplina specifica, parzialmente differente rispetto a quella applicabile ai nuovi contratti»*. Pertanto, l'applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, impone,



in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, di distinguersi *«tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014»* (decisione n. 21676 del 15.10.2021).

Il contratto posto a base del ricorso è stato sottoscritto prima del 25.07.2021 sì che, ai sensi dell'art. 11 *octies*, comma 2, lett. c., d. l. n. 73 del 2021, come convertito con legge n. 106 del 23.07.2021, l'estinzione anticipata è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti con conseguente riduzione del costo del credito corrispondente alla quota non maturata dei costi *recurring* secondo il criterio *pro rata temporis*.

Le spese riguardano *«spese di istruttoria precontrattuale, registro e notifica e la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione»*. Esse hanno carattere *up front* perché espressamente riferite a *«prestazioni relative alle attività propedeutiche e pretermesse al prestito connesse alla mera fase precontrattuale quali la ricezione delle richieste di finanziamento, la verifica di perfettibilità sui requisiti creditizi e assicurativi, le spese di registro e notifica e la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione»*. Medesimo carattere deve essere ascritto alle provvigioni intermediario dirette alla remunerazione *«dei soggetti, abilitati per legge, alla cui organizzazione – nell'intermediazione del prestito, il Consumatore ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per concorrere all'attività istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata e quindi per le attività esclusivamente afferenti la conclusione dell'affare»*.

Il carattere *up front* delle provvigioni per l'intermediario del credito e delle spese di istruttoria impedisce l'accoglimento della richiesta di riduzione dei predetti costi.

Le commissioni di gestione sono destinate alla *«copertura di ogni onere e costo afferenti la gestione del finanziamento e che conseguentemente maturano durante la vita del piano di ammortamento quali: i costi per le segnalazioni di vigilanza periodiche, l'incasso e la gestione delle rate, la gestione dei sinistri e i rapporti con le compagnie di assicurazione, le spese postali diverse da quelle per comunicazioni periodiche, nonché il costo afferente le coperture dei rischi di credito ancorché eccedenti gli eventi di premorienza e/o perdita di occupazione»*. La quota non maturata è stata rimborsata secondo il criterio *pro rata temporis* mediante detrazione in sede di conteggio estintivo. Anche la quota non maturata delle spese di esazione, quantificata sulla base del medesimo criterio, è stata integralmente rimborsata mediante detrazione in sede di conteggio estintivo.

La commissione di accensione del finanziamento è *«destinata alla copertura di ogni onere e costo sostenuto e comunque gravante sul Finanziatore per ogni prestazione relativa alla fase di esecuzione del contratto ivi compreso: la elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le attività connesse al reperimento della provvista, l'acquisizione materiale della documentazione contrattuale e delle certificazioni necessarie, la copertura dei rischi operativi che abbiano a manifestarsi limitatamente al periodo intercorrente tra l'erogazione e la decorrenza del prestito, l'archiviazione della documentazione per il periodo normativamente previsto, le spese postali (diverse da quelle per le comunicazioni periodiche), i costi per l'analisi e la valutazione del rischio, i rapporti con la rete distributiva, con riguardo particolare ma non*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

esclusivo al controllo sull'operato svolto nell'ambito della concessione del prestito nonché per la registrazione del relativo rapporto contabile provvigionale, ed ogni altra attività connessa alla concessione del prestito».

La commissione remunera prestazioni che riguardano anche l'intera durata del rapporto contrattuale come l'"archiviazione della documentazione per il periodo normativamente previsto" e le "attività connesse al reperimento della provvista", nonché la "gestione contabile della relativa provvigione" equiparabile alla "gestione degli incassi". Pertanto, tale commissione deve essere considerata *recurring*.

Al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale, l'importo della commissione di accensione (euro 1.644,96) deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (sessantasette). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantatreesima rata, la quota non maturata della commissione di accensione del contratto è pari a euro 918,44.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione della somma di euro 918,44 arrotondata a euro 918,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 918,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO